



COMUNE DI ATRANI

Città d'Arte

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.°	54	OGGETTO: Costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell'area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 -nuova proroga
Data 16.04	2019	

L'anno Duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore 16,40, nella Sala Comunale, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei signori:

de ROSA LADERCHI	Dott. Luciano	Sindaco	Presente
SIRAVO	Dott. Michele	Assessore	Presente
LAURITANO	Dott. Gustavo	Assessore	Assente

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Silvana Mele

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: *“Costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell’area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 -nuova proroga”*;

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge.

D E L I B E R A

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell’area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 – nuova proroga”*;
3. **di incaricare** il Responsabile competente dell’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
4. **di dichiarare**, con successiva votazione resa in forma palese e nei modi previsti dalla legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Proposta di deliberazione

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell'area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 – nuova proroga.

Su Proposta del Sindaco

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2019 si approvava ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, stabilendo di proseguire il rapporto di lavoro per coprire il posto di Responsabile dell'Area Vigilanza avvalendosi della disciplina dettata dall'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa verifica delle possibilità assunzionali e nel rispetto dei vincoli innanzi richiamati o della stipula una nuova convenzione;
- 1. Dall'esame del rendiconto approvato in data 07/05/2018 con delibera di C.C. n. 25 relativo all'anno 2017 si rileva che il rapporto tra spesa corrente pari a complessivi € 713.424,21 e spesa del personale, pari a complessivi € 324.941,91 è del 45,55%.
- 2. Dallo schema di rendiconto relativo all'anno 2018 predisposto dall'ufficio ragioneria, riportante dati non ancora definitivi si rileva che il rapporto tra spesa corrente pari ad € 1.042.609,71 e spesa del personale pari ad € 363.615,42 è del 34,88%
- 3. Sia la spesa del personale 2017 pari a complessivi € 324.941,91, che quella relativa al personale 2018 pari a complessivi € 363.615,42 sono contenute nei limiti dell'ammontare impegnato nell'anno 2008 pari a complessivi € 430.429,00 e sono inferiori al 50% della spesa corrente riferita ai medesimi esercizi finanziari 2017 e 2018.
- 4. I vincoli all'assunzione di personale a tempo determinato, in somministrazione e a co.co.co previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in particolare il tetto della spesa per questo tipo di rapporti di lavoro non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2009, permangono per i soli enti che non siano in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale previsti dai commi 557 e 562 della L. 296/2006, per tutti gli altri resta solo il tetto della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

5. Con riferimento all'importo impegnato per le assunzioni a tempo determinato riferite all'anno 2009, per l'anno 2019 possono essere effettuate assunzioni di personale da impiegare con forme flessibili di lavoro nei limiti dell'importo di € 107.462,21.

Rilevato che vigono i presupposti di legge per poter procedere a nuove assunzioni dato atto:

- che il comune di Atrani non è soggetto ai vincoli relativi al patto di stabilità;
- che, relativamente al rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 562 della legge 296/06 ss.mm.ii. la spesa del personale anno 2008 risulta essere pari ad € 430.429,00;

Considerato che:

- in data 25.02.2015 era stata stipulata la convenzione tra il Comune di Atrani, Ravello e Scala per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale mediante ufficio comune per la durata di anni tre e che la stessa non è stata prorogata nè rinnovata;
- l'Area Vigilanza è priva di figure professionali dotate di specifica professionalità in materia, che affrontino le molteplici e complesse problematiche che Atrani presenta, in quanto comune turistico e che, pertanto, occorre procedere ad instaurare un rapporto di lavoro avvalendosi della disciplina dettata dall'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa verifica delle possibilità assunzionali e nel rispetto dei vincoli innanzi richiamati o della stipula una nuova convenzione;

Ritenuto doversi provvedere, senza alcun indugio, all'individuazione di una figura di istruttore Direttivo Area Vigilanza cat. D, al fine di fronteggiare tale situazione di emergenza e garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale;

Richiamati:

- **la previsione** di cui all'art. 1, comma 557, della legge n° 311/2004, che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- **le citate** previsioni normative, in linea con i principi generali del Decreto Legislativo n° 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego

mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. **Il dipendente**, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di appartenenza, con possibilità di svolgere lavoro aggiuntivo presso altro Ente Locale, nella misura massima di n° **48 ore settimanali** (complessive) e che all'uopo, si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

- **l' orientamento** applicativo **ARAN**, del **07 luglio 2005**, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'utilizzo a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. **92**, comma **1**, del **TUEL** e, siano rispettate le previsioni di cui all'art. **1**, comma **557**, della Legge n° **311 / 2004**;
- **il parere** del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n° **2141/2005**, del **25 maggio 2005**, nel quale così si esprime: *"l'art. 1, comma 557, della legge n° 311 / 2004, configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- **la Circolare** n° **2/2005**, del **21 ottobre 2005**, del **Ministero dell'Interno**, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. **30** - del Decreto Legislativo n° **267 / 2000**;
- **il parere** del Dipartimento della Funzione Pubblica n° **34 / 2008**, che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. **1** - comma **557** - della legge n° **311/2004**;
- **le disposizioni** di cui all'art. **53** - del Decreto Legislativo n° **165 / 2001**, in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- **il parere** n° **23/2009**, della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la **Lombardia**, che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente, trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 26.05.2014, che ha confermato la possibilità per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 di assegnare incarichi di responsabilità di settori e di posizione organizzativa a dipendente di altra amministrazione, utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo

pieno;

Considerato che:

- la **convenzione** in essere definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le **36 ore** o più (sino ad un massimo complessivo di **48 ore settimanali**), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente **ricevente**, il **tempo** di lavoro e la relativa **articolazione** fra i due Enti, la **ripartizione** degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n° 311 / 2004, da parte dell'altro Ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:
 - a. **orario** di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
 - b. **periodo** di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - c. **ferie annuali** che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 557, della legge n° 311/2004, possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a **tempo pieno e indeterminato** può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con **meno di 5.000 abitanti**, al di **fuori** delle **36 ore** e per un massimo di **ulteriori 12 ore settimanali**;
- il Comune di Atrani, con una popolazione residente inferiore ai mille abitanti, può avvalersi del disposto di cui all'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004 e può pertanto servirsi dell'attività lavorativa di personale dipendente a tempo pieno da altri Enti Locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Verificata la disponibilità del dipendente Agnese Martingano dipendente del Comune di Amalfi (SA), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Istruttore direttivo cat. D;

Vista la nota prot.n. 1367 del 06/04/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Atrani chiedeva al Comune di Amalfi l'autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la predetta dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 1 - 557 comma - L. 311/2004 per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Amalfi del 16/04/2018, con la quale il suddetto Comune ha autorizzato la dipendente interessata ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Comune di Atrani con prestazioni di lavoro rese al di fuori dell'orario d'obbligo settimanale per un periodo di mesi 6 prorogabili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 38 del 17.04.2018 del Comune di Atrani, con la quale si stabiliva:

- Di avvalersi della facoltà di cui all'articolo all'art. 1, comma 557, legge 311/2004, che consente alle amministrazioni pubbliche locali con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di stipulare contratti a tempo determinato e a tempo parziale con funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
- Di dare atto che, a tal fine, sussistono tutte le condizioni di urgenza e di indisponibilità di professionalità analoghe a quelle richieste e che, al tempo stesso, non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla suddetta procedura, con particolare riferimento alle situazioni di dissesto o deficit strutturale, ed ai vincoli assunzionali di cui alle vigenti disposizioni normative;
- Di procedere al reclutamento di una dipendente inquadrata come Istruttore Direttivo Area Vigilanza cat. D;
- Di instaurare con Agnese Martingano dipendente del Comune di Amalfi (SA), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Istruttore direttivo cat. D, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di mesi 6 prorogabili.
- Di stabilire che l'orario di lavoro presso il Comune di Atrani sarà espletato per n. 6 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro predeterminato dall'Ente di appartenenza;

Visto il decreto sindacale n. 43 del 17.04.2018 avente oggetto: *“Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza alla dott.ssa Agnese Martingano, con contratto a tempo determinato part time, ex art. 1 -Comma 557 – della legge n. 311/2004. Conferimento incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali”*;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 49 del 17/04/2018 con oggetto: *“Costituzione rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, si procedeva alla costituzione del rapporto di lavoro con Agnese Martingano dipendente del Comune di Amalfi (SA), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Istruttore direttivo cat. D”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 24.10.2018, con la quale si stabiliva:

2. di avvalersi della previsione normativa di cui all'art. 1 - comma 557 - della legge n° 311 / 2004, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, nel limite massimo di ulteriori n° 6 ore settimanali;

3. Di dare atto che, a tal fine, sussistono tutte le condizioni di urgenza e di indisponibilità di professionalità analoghe a quelle richieste e che, al tempo stesso, non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla suddetta procedura, con particolare riferimento alle situazioni di dissesto o deficit strutturale, ed ai vincoli assunzionali di cui alle vigenti disposizioni normative;

4. Di procedere pertanto, per quanto motivatamente riportato in premessa, alla proroga per mesi sei dell'utilizzo del dipendente del Comune di Amalfi, dott.ssa Agnese Martingano, Cat "D", Posizione Economica "D4", con il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, per numero 06 (sei) ore settimanali, in conformità dell'art. 1 - comma 557 - della legge n° 311/2004, con decorrenza dal 17/10/2018 e fino al 17/04/2019;

Vista, altresì, la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 131 del 7.11.2018, con cui si stabiliva di:

- 1) di procedere alla proroga del rapporto di lavoro con Agnese Martingano dipendente del Comune di Amalfi (SA), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Istruttore direttivo cat. D con decorrenza dal 17/10/2018 e fino al 17/04/2019;
- 2) di demandare a successivo atto la stipula e la firma del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;

Visto il decreto sindacale n. 54 del 10.12.2018 avente oggetto: *“Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza alla dott.ssa Agnese Martingano, con contratto a tempo determinato part time, ex art. 1 -Comma 557 – della legge n. 311/2004. Conferimento incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali - proroga”*;

Dato atto che:

- con nota prot. N. 2266 del 15/4/2019 questa Amministrazione ha inoltrato al Comune di Amalfi formale richiesta di nulla osta per estensione del rapporto di lavoro subordinato con la Dott.ssa Agnese Martingano;
- con Delibera di Giunta del 15/4/2019 il Comune di Amalfi ha concesso il suddetto nulla osta;

Atteso che il rapporto in parola può essere prorogato ulteriormente, con la presente, **fino al 17/10/2019**, stante la disponibilità della Dott.ssa Agnese Martingano, dipendente del Comune di Amalfi (SA), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Istruttore direttivo cat. D, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di **Atrani**, ai sensi art. 1, **comma 557, della legge n° 311/2004**, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza;

Dato atto che:

- › non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Atrani e il Comune di Amalfi e le prestazioni lavorative dei dipendenti;
- › il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Atrani fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di Amalfi senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno;
- › la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Atrani secondo un orario flessibile preventivamente concordato consente il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24.04.2012, con la quale si è approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.e ii.;

Attesa l'urgenza che riveste l'atto;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto è contenuta nel vigente limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Si propone di DELIBERARE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di avvalersi della previsione normativa di cui all'art. 1 - comma 557 - della legge n° 311 / 2004, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, nel limite massimo di ulteriori n° 6 ore settimanali;
3. Di dare atto che, a tal fine, sussistono tutte le condizioni di urgenza e di indisponibilità di professionalità analoghe a quelle richieste e che, al tempo stesso, non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla suddetta procedura, con particolare riferimento alle situazioni di dissesto o deficit strutturale, ed ai vincoli assunzionali di cui alle vigenti disposizioni normative;
4. Di procedere pertanto, per quanto motivatamente riportato in premessa, alla proroga per mesi sei dell'utilizzo del dipendente del Comune di Amalfi, dott.ssa Agnese Martingano, Cat "D", Posizione Economica "D4", con il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, per numero 06 (sei) ore settimanali, in conformità dell'art. 1 - comma 557 - della legge n° 311 / 2004, con decorrenza dal 17/04/2019 e fino al 17/10/2019;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento:
- all'Albo Pretorio On - Line;
 - al responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario di questo Ente;
 - al Comune di Amalfi (Sa), per quanto di competenza;
6. con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ex art. 134 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell'area vigilanza ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 -nuova proroga

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000

Il Responsabile dell'area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, li 16 aprile '19

Amministrativa

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Silvana Mele

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000

Il Responsabile dell'area finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, li 16 aprile '19

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Orleans Romano

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Mele

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubblicazioni
 Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in pari data, all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Mele

=====

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
- ☐ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Silvana Mele